

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
UNIVERSITA' DI CASSINO**

Le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, costituite nella seguente composizione:

Parte Pubblica

Rettore
Direttore Amministrativo
Dirigente al bilancio

Parte Sindacale

OO.SS.

CGIL/FIc
CISL/Università
UIL-PA
CISAPUNI
C.S.A. di CISAL
La RSU

PREMESSO

che il nuovo art. 40, comma 3-bis, del D. Lgs n. 165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni ribadisce innanzitutto il carattere di "doverosità" della contrattazione integrativa, ma anche la sua "fisiologica" finalizzazione (a pena di nullità) all'obiettivo del conseguimento di *"adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici"*;

che più in dettaglio, con riferimento alla finalizzazione a risultati ed obiettivi le norme chiariscono che è necessario rispettare il principio di corrispettività ex art. 7 del D. Lgs. n. 165 del 2001, ai sensi del quale *"Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese"*;

che le amministrazioni pertanto sono tenute, ai sensi dell'art. 65, comma 1, del D. Lgs. n. 150 del 2009, all'adeguamento entro il 31 dicembre 2010 dei contratti integrativi vigenti ai principi di ripartizione di competenza della legge e della contrattazione collettiva.

che il mancato adeguamento dei contratti integrativi ai principi sopra richiamati comporta la cessazione e la conseguente non applicabilità degli istituti non conformi a partire dal 1° gennaio 2011 ;

che il presente Contratto nella rivisitazione degli istituti contrattuali, demandati alla contrattazione integrativa tiene conto, pur intervenendo con gradualità, dei principi sopra richiamati, in un'ottica di:

- miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi resi all'utenza;
- assicurare un'equa distribuzione delle risorse che tengano conto quanto più possibile del predetto principio di corrispettività;

che il CCNL 16.10.2008 prevede, in particolare agli artt. 4, 76 e 88, rispettivamente le materie oggetto di contrattazione integrativa e la destinazione delle relative risorse per il trattamento accessorio del personale delle categorie EP, D, C e B.

Tanto premesso e considerato

CONVENGONO

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Gli istituti contrattuali disciplinati in questo Contratto si applicano a tutto il personale dell'Ateneo di Cassino.

Con successivo Accordo Integrativo le Parti si riservano di intervenire in tempi brevi al fine di modulare e /o integrare la vigente disciplina in materia produttività collettiva e rimodulare ove possibile i compensi economici attribuiti ai dipendenti.

ART. 2- INDENNITÀ* MENSILE ACCESSORIA — IMA

E' istituita per il personale delle categorie contrattuali B-C-D, ai sensi dell'art. 88 comma 2 lett f) CCNL 16.10.2008, un'indennità mensile accessoria finalizzata a promuovere un miglioramento dei livelli di efficienza ed efficacia dell'amministrazione e della qualità dei servizi. Detta indennità sostituisce l'indennità professionale con il fine di incentivare la continuità lavorativa e l'effettività della prestazione.

L'IMA è riconosciuta per 12 mensilità compreso il periodo di congedo ordinario e viene così attribuita:

Categoria	€
B	91.15
C	100.26
D	113.94

Lordo dipendente

Art.3 PRODUTTIVITA' COLLETTIVA

E'istituito un'incentivazione di produttività collettiva per incentivare l'incremento dei servizi correlata al raggiungimento di obiettivi di struttura, da erogarsi a conclusione di un periodico processo di valutazione.

A tal fine , all'inizio di ogni esercizio finanziario, il Direttore amministrativo e i Dirigenti per l'Amministrazione, Centrale, Direttori di dipartimento, Presidi di facoltà, ecc., di seguito denominati Responsabili di struttura, assegnando obiettivi chiari perseguibili e verificabili a gruppi di lavoro delle singole unità organizzative.

L'Amministrazione diramerà delle linee guida rivolte alle strutture in ordine ai termini e alle modalità di elaborazione, assegnazione e valutazione degli obiettivi di struttura al personale interessato, anche prevedendo coerenti attività di formazione.

Il raggiungimento dei suddetti obiettivi viene valutato semestralmente, al termine del mese di giugno e del mese di dicembre di ciascun anno

Al termine di ciascun semestre avrà luogo la ricognizione complessiva degli obiettivi raggiunti da ciascun gruppo di lavoro.

Dalla voce potranno essere decurtate delle somme per eventuali urgenze stabilite nel corso dell'anno dal Direttore Amministrativo.

ART. 4 - LAVORO STRAORDINARIO

Il lavoro straordinario è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro.

il ricorso al lavoro straordinario non può essere utilizzato come strumento ordinario di programmazione del lavoro; pertanto, le parti concordano sulla necessità di una progressiva e costante riduzione del ricorso a tale istituto.

NORME TRANSITORIE E FINALI

TUTTI GLI ISTITUTI ECONOMICI IN VIGORE NEL 2010 AVRANNO VALIDITÀ PER IL 2011,2012 E 2013.


INOLTRE VANNO GARANTITE CON CADENZA SEMESTRALE L'EROGAZIONE DELL'INCENTIVAZIONE DA CONTRATTI E CONVENZIONI, SULLA BASE DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE INCASSATE.

IL PRESENTE ACCORDO HA VALIDITÀ A DECORRERE DAL 31-12-2010, FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DI ATENE0 SULLA BASE DEL NUOVO CCNL DI COMPARTO.

Cassino il 30.11.2010

La Parte Pubblica

Il Rettore



Il Direttore Amministrativo

Il Dirigente al Bilancio



Le OO.SS.

La Fed. Cisl-Università

CGIL/Flc



C.S.A. di CISAL Università



Cisapuni

UIL RUA

LA RSU DELL'ATENEO DI CASSINO

